

Indicazione dei prezzi
per le prestazioni
di servizi odontoiatrici

**Ordinanza
dell'11 dicembre 1978
sull'indicazione dei
prezzi (OIP)**

Foglio informativo del
1° giugno 2004

1. Basi legali



L'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP; 942.211), basata sulla legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241), si prefigge di garantire una chiara indicazione dei prezzi che permetta ai consumatori di confrontarli ed eviti loro di essere indotti in errore. L'indicazione dei prezzi è uno strumento inteso a promuovere la concorrenza leale.

L'applicazione dell'OIP spetta alle competenti autorità cantonali; il Dipartimento federale dell'economia esercita invece l'alta vigilanza.

Per quanto riguarda l'offerta di prestazioni odontoiatriche, assumono particolare importanza l'articolo 10 capoverso 1 lettera t e capoverso 2, l'articolo 11 capoversi 1 e 2 nonché l'articolo 13 e seguenti.

L'OIP si applica alle merci nonché a determinate prestazioni di servizi offerte al consumatore (art. 3 e 10). Per consumatori si intendono le persone che acquistano merci o prestazioni di servizi per scopi che non sono in relazione con la loro attività commerciale o professionale (art. 2 cpv. 2).

L'OIP è applicabile alle offerte standardizzate e non alle offerte individuali. Per quanto riguarda le prestazioni di servizi odontoiatrici, il prezzo finale del trattamento non può essere stabilito con precisione prima che sia stata fornita la prestazione. In effetti, il prezzo dipende da vari fattori, in particolare dalle caratteristiche della dentatura e dalle esigenze della singola persona. Un preventivo, generalmente a pagamento, fornisce indicazioni più precise sul prezzo finale.

Le infrazioni all'OIP sono punite con l'arresto o con una multa fino a 20'000 franchi (art. 21 OIP in combinato disposto con l'art. 24 LCSI).

2. Chi è sottoposto all'obbligo d'indicazione dei prezzi ?



L'obbligo di indicare il prezzo riguarda tutte le prestazioni di servizi odontoiatrici direttamente offerte ai consumatori. Il criterio determinante è il fatto che si offra una prestazione odontoiatrica; meno rilevante è il fornitore della prestazione.

L'obbligo di indicare il prezzo si applica alle seguenti persone e cerchie:

- dentisti indipendenti (titolari di un diploma federale o di un diploma equivalente oppure di un'autorizzazione cantonale)
- igienisti dentali indipendenti
- protesisti dentari indipendenti
- cliniche odontoiatriche e centri universitari di medicina dentaria
- cliniche dentarie scolastiche che curano pazienti privati

Ogni fornitore di prestazioni è tenuto ad indicare correttamente i prezzi (art. 20 OIP).

Non sottostanno all'obbligo di indicare i prezzi i laboratori di protesi dentaria poiché non forniscono prestazioni direttamente al consumatore ma agiscono su incarico di un dentista.

3. Indicazione dei prezzi e specificazione

3.1 Premessa

I costi effettivi delle prestazioni di servizi odontoiatrici non possono in genere essere comunicati in anticipo e senza un esame preliminare approfondito. Il prezzo finale fatturato dipende dal trattamento

effettuato dal dentista. Per quanto riguarda le cure odontoiatriche, l'OIP si limita a esigere che l'indicazione evidenzi il genere e l'unità delle prestazioni di servizi oppure le tariffe cui i prezzi si riferiscono (art. 11 cpv.2).

L'indicazione dei prezzi può essere effettuata nel seguente modo:

3.2 Indicazione del valore del punto



I dentisti che fatturano le loro prestazioni secondo il sistema tariffale della Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia (SSO) indicano il valore del punto. Il sistema tariffale ufficiale della SSO, reso accessibile al pubblico, comprende più di 500 singole prestazioni. Ad ogni prestazione corrisponde un determinato numero di punti (si veda l'indirizzo www.sso.ch). Il tariffario completo è ottenibile presso il Servizio centrale delle tariffe mediche LAINF della SUVA a Lucerna o all'indirizzo Internet www.zmt.ch. Il tariffario riassuntivo, che contempla all'incirca il 90% delle prestazioni fornite e informa altresì sulle modalità di fatturazione, può essere consultato presso il dentista o sul sito Internet della SSO.

Per quanto riguarda le prestazioni, il dentista dispone di un certo margine di manovra in materia di punti tariffali in modo da poter tener conto della durata ma anche della difficoltà e dei rischi del trattamento. Il numero di punti moltiplicato per il valore del punto permette di farsi un'idea del costo finale del trattamento.

Il valore del punto da indicare è quello abitualmente utilizzato per i pazienti privati. Il fatto di indicare le fasce di fluttuazione per il valore del punto (ad. es 3.10 fr. - 3.60 fr.) non soddisfa i requisiti posti nell'OIP.

Esempio di indicazione del valore del punto:

valore del punto per il dentista:	3.30
valore del punto per l'assistente:	3.10
valore dei punto per l'igienista dentale:	3.40
salvo contrario accordo.	
Stato: giugno 2004	

3.3 Indicazione della tariffa oraria o della tariffa forfettaria

5

I fornitori di prestazioni di cui al punto 2 del presente foglio informativo che non fatturano le loro prestazioni secondo il sistema tariffale della Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia (SSO) indicano la tariffa oraria o la tariffa forfettaria applicabile. L'indicazione del prezzo deve evidenziare chiaramente la prestazione a cui la tariffa oraria o la tariffa forfettaria si riferisce. Se sono graduate in funzione delle prestazioni, le tariffe orarie o le tariffe forfettarie devono essere indicate in modo distinto. Inoltre, bisogna indicare se è incluso del materiale, precisando quale parte esso rappresenta.

4. Modalità d'indicazione dei prezzi



Il valore del punto, la tariffa oraria o la tariffa forfettaria devono essere indicati con prezzi esposti o liste di prezzi di facile consultazione e agevolmente leggibili. Inoltre, il tariffario riassuntivo che informa sui punti tariffali deve essere messo a disposizione dei clienti. Le informazioni relative ai prezzi vanno esposte o affisse nei luoghi normalmente frequentati dai clienti. Per quanto riguarda gli studi dentistici, si consiglia ad esempio la sala d'attesa o l'entrata dello studio.

Il cliente deve inoltre avere la possibilità di ottenere informazioni telefoniche sui prezzi oppure di procurarsi una lista dei prezzi per posta, e-mail o su Internet.

In virtù delle disposizioni relative all'indicazione dei prezzi, un'informazione data verbalmente non basta.

5. Pubblicità



La pubblicità che non contiene indicazioni di prezzi non è sottoposta all'OIP. Se tuttavia nella pubblicità vengono menzionati in una qualsiasi forma prezzi o riduzioni di prezzi, i prezzi effettivi da pagare devono essere indicati e le offerte specificate (art. 2 cpv. 1 lett. d, 13 e 14 OIP). Inoltre, vanno osservate le disposizioni relative all'indicazione fallace dei prezzi, applicabili anche alla pubblicità (art. 16-18 OIP).